



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI

Allegati: 2 note citate

**Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III “Ambiente e Tutela
del Territorio: Acqua – Rifiuti -
Energia - Aree Protette”**

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria
ed energia”

Dott.ssa Paola Camuccio

Servizio 1 “Gestione Amministrativa”

Dott. Stefano Orlandi

c.a. Dott. Massimo Martucci

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

**Direzione Generale della Regione Lazio
Area Coordinamento Autorizzazioni,
PNRR e Supporto Investimenti**

Dott. Luca Ferrara

**Direzione Regionale Ambiente
Area Valutazione Impatto Ambientale**

Dott. Vito Consoli

Arch. Paola Pelone

Ufficio Legislativo regionale

Provincia di Latina

Settore Ecologia e Tutela del Territorio

Settore Edilizia scolastica e

Pianificazione territoriale

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Provincia di Frosinone

protocollo@pec.provincia.fr.it

Provincia di Rieti

urp.provinciarieti@pec.it

Provincia di Viterbo

provinciavt@legalmail.it

OGGETTO: Autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2001 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Risposta ai quesiti sottoposti concernenti l'individuazione dell'ente competente all'espletamento della procedura espropriativa ai fini della realizzazione degli impianti.

Si riscontra la nota congiunta della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina prot. n. 92881 del 7 giugno 2023, trasmessa con nota prot. n. 0125372 del 3 agosto 2023, per quanto di competenza, all'Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici della scrivente Direzione Regionale. In merito alle problematiche evidenziate ed al quesito sottoposto con le note succitate si rappresenta quanto segue per quanto attiene nello specifico alle procedure espropriative.

In primo luogo si evidenzia che l'art. 6, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce un fondamentale principio generale riguardante la competenza ad espletare la procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere private sottoposte al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità: *per le opere private dichiarate di pubblica utilità l'autorità espropriante è la stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera di riferimento*. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere accessorie e le infrastrutture necessarie per l'esercizio dell'impianto, la dichiarazione di pubblica utilità è costituita dall'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., che viene rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla Regione (con esclusione degli impianti con potenza installata pari o superiore a 300 MV, per i quali la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica è del Ministero per lo sviluppo economico). La Regione Lazio con L.R. 23.11.2006, n. 18 ha delegato alle province il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al succitato art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

Nei casi concreti prospettati nel quesito, che si caratterizzano per il fatto che l'intervento interessa il territorio di due province, il D.M. 10.9.2010, recante le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica basati su fonti rinnovabili, stabilisce che *nei casi in cui le opere previste ricadano nel territorio di più province delegate dalla regione, la provincia competente al rilascio dell'autorizzazione unica deve essere individuata in base ai criteri tecnici stabiliti dalla disposizione 10.5 delle linee guida*.

Ciò premesso, applicando in modo sistematico e coordinato tutte le disposizioni sopra richiamate, si perviene necessariamente alla conclusione che nel caso in cui le opere previste (l'impianto principale e le opere accessorie e infrastrutturali necessarie all'esercizio dell'impianto) ricadano nel territorio di due province, la provincia delegata a rilasciare l'autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 e ad espletare la relativa procedura espropriativa deve essere individuata in concreto, di volta in volta, in base ai criteri tecnici a tal fine previsti dalla disposizione 10.5 delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010.

La provincia delegata al rilascio dell'autorizzazione unica, individuata in base ai suddetti criteri tecnici, ha la competenza ad espletare la procedura espropriativa per la realizzazione dell'intervento in base al principio generale stabilito dall'art. 6, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001, che riconosce tale competenza in capo alla medesima provincia, anche nel caso in cui le opere da realizzare (ad esempio i cavidotti) ricadano in parte in un'altra circoscrizione provinciale.



Non si condivide quindi l'affermazione secondo la quale per i casi prospettati sussisterebbe "un vuoto normativo" che renderebbe incerta l'individuazione dell'autorità competente ad espletare la procedura espropriativa, in quanto proprio dall'applicazione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si può individuare, in modo univoco, la provincia delegata al rilascio dell'autorizzazione unica e conseguentemente competente anche all'espletamento della procedura espropriativa connessa.

Il responsabile del Servizio Espropri
Dott. Ettore Felici
(firma digitale)

Il Dirigente dell'Area
Avv. Anna Ambrosio

IL DIRETTORE AD INTERIM
Dott. Andrea Sabbadini